



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

D. D. G. 379

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 04 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 160 del 12.07.2011;
- VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i modificato e integrato parzialmente dal Decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 92 del 18/04/2019;
- VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per le parti ancora vigenti;
- VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
- VISTO il Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe"), che ha prorogato alcune disposizione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i, in particolare l'art. 35 comma 18 e l'art 105 comma 18;
- VISTA la determina n. 1337 del 30/10/19 con la quale è stata autorizzata la procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60, e 95, comma 3° del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'affidamento del servizio di assistenza tecnica e audio-video e di videoconferenza presso le aule didattiche dell'Ateneo presenti nei seguenti plessi didattici: Area Medica, Area Giuridica, del Corso di Laurea in Sociologia, via degli Eroi – Catanzaro -, del Corso di Laurea in Scienze Motorie 'Istituto Tecnico L. Einaudi' - via T. Campanella – Catanzaro e dell'Alta Formazione – Complesso Monumentale S. Giovanni, Corso Mazzini – Catanzaro, per la durata di due anni, per un importo pari ad Euro 666.723,20, (oltre IVA come per legge), a cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, riferiti all'intera durata del servizio richiesto, pari ad euro 13.334,464, (oltre IVA come per legge);
- VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2019/IT 542279 del 15/11/2019, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici - n. 134 del 15/11/2019, sul profilo committente: <http://www.unicz.it>, e sul MIT;



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

- VISTO il D.D.G. n. 84 del 22/01/2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'esame della documentazione amministrativa e la valutazione delle offerte prevenienti per l'affidamento del servizio *de quo*, composta dall'Ing. Maria Rita Sisca, dalla Dott.ssa Rossella Cartaginense e dall'Ing. Gianluca Nisticò;
- VISTO il D.D.G. n. 215 del 12/02/2020 con il quale si è proceduto alla sostituzione di uno dei componenti della Commissione originaria, nominata con il D.D.G. suindicato;
- VISTO il D.D.G. n. 352 del 3/3/2020 con il quale, in esito all'attività svolta dalla Commissione giudicatrice, sono state disposte le ammissioni e le esclusioni degli operatori economici concorrenti alla procedura di gara;
- VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, n. 1 del 30/01/2020, n. 2 del 25/02/2020, n. 3 e n. 4 del 29/04/2020;
- VISTO in particolare, il verbale di gara n. 4 del 29 aprile 2020, nel quale la Commissione giudicatrice ha proceduto all'apertura della busta economica e, previa lettura dei relativi ribassi presentati dagli operatori economici, ha calcolato il punteggio complessivo da attribuire a ciascun operatore, stilando la seguente graduatoria:

| POS. | Ditta | Punteggio Offerta Tecnica | Punteggio Offerta economica | Punteggio totale |
|------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Società Seta S.r.l. | 55,00 | 30,000 | 85,000 |
| 2 | Società TTS S.r.l. | 62,75 | 18,989 | 81,739 |

- PRESO ATTO che l'art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii stabilisce che il calcolo dell'anomalia, secondo il criterio definito allo stesso comma, venga effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre e che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dello stesso articolo, *“La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a degli elementi specifici, appaia anormalmente bassa”*;
- VISTA la delibera del Consiglio d'Amministrazione del 12/05/2020 con la quale, preso atto della rilevanza della percentuale di ribasso del 55% presentata dalla Società Seta, a fronte del minore ribasso del 36% offerto dalla Società TTS, è stata



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

richiesta la verifica contemporanea dell'anomalia delle offerte, rispettivamente, presentate dalla Società Seta, prima in graduatoria, e dalla Società TTS, seconda in graduatoria, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm. ii, dando mandato al Responsabile del Procedimento – ing. Rosario Punturiero - di adottare gli adempimenti amministrativi conseguenziali;

VISTE

le note protocollo n. 8996 del 15/05/2020 e prot. n. 8997 del 15/05/2020, con le quali il Responsabile del Procedimento ha richiesto rispettivamente alla Società Seta e alla Società TTS di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo offerto, nonché agli altri elementi utili alla valutazione della congruità dell'offerta presentata;

PRESO ATTO

che in data 1° giugno 2020, entro il termine stabilito, la Società Seta e la Società TTS hanno prodotto, a mezzo pec, le giustificazioni richieste, rispettivamente nota prot. n. 9945 del 01/06/2020 e prot. n. 9946 del 01/06/2020;

PRESO ATTO

che con nota pec prot.n. 13262 in data 10/07/2020 il Responsabile del Procedimento ha richiesto alla Società Seta ulteriori precisazioni in merito alla discordanza tra gli oneri di sicurezza dichiarati in sede di gara e quelli utilizzati in sede di anomalia, non ritenendo esaustiva la documentazione prodotta dalla Società con la nota precedente;

PRESO ATTO

che il RUP, stante la discordanza rilevata, in particolare, tra gli oneri della sicurezza aziendale dichiarati in sede di gara e gli analoghi oneri utilizzati per la giustificazione dell'offerta, tenuto conto che, alla luce di un consolidato principio giurisprudenziale, gli oneri di sicurezza di cui all'art. 95 comma 10 costituiscono "elemento indefettibile dell'offerta, la cui omissione ne determina l'incompletezza non sanabile attraverso il soccorso istruttorio...", posto che "la disposizione configura un ineludibile obbligo legale...", e, quindi, in quanto tali, l'indicazione degli oneri di sicurezza aziendale non è suscettibile di modifica in sede di giustificazione dell'offerta, ha ritenuto di avvalersi del supporto dell'Avvocatura di Stato e di un consulente legale dell'Ateneo (Avv. Francesco Russo) al fine di accertare la legittimità dell'operato del Concorrente SETA S.r.l. ovvero la sussistenza delle condizioni per l'esclusione dell'operatore economico dalla gara.

VISTO

il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato Cs. 2815/2020 del 24.11.2020, protocollo in entrata Ateneo n. 0027085 del 26.11.2020, nel quale si è ritenuto inammissibile la modifica operata dall'impresa, *"dal momento che la Seta S.r.l. non è incorsa in un errore materiale, ma ha illegittimamente modificato l'offerta economica presentata in sede di gara, con specifico riferimento alla voce di prezzo riferita agli oneri di sicurezza aziendale"*,



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

- VISTO** il parere reso dal consulente in materia di Appalti dell'Ateneo, dott. Francesco Russo, fondatore e direttore del sito internet "Sentenze e Appalti" (<https://www.sentenzeappalti.it/>) d'informazione professionale in materia di appalti e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel quale si ritiene *"In conclusione, quand'anche l'offerta di SETA S.r.l. risulti globalmente congrua e complessivamente attendibile, tuttavia non pare ammissibile, in sede di verifica di anomalia, che l'operatore economico primo classificato, mediante le proprie giustificazioni, apporti una modifica ex post, peraltro sostanziale (oltre 1/5 in riduzione) della voce di costo relativa agli oneri di sicurezza aziendale: trattasi, infatti, di un elemento costitutivo dell' offerta ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 50/2016, che esige una " separata identificabilità ed una rigida inalterabilità" , a presidio degli interessi pubblici sottesi alla relativa disciplina legislativa"*;
- RITENUTE** dal Responsabile del Procedimento, ing. Rosario Punturiero, condivisili le argomentazioni addotte a sostegno dei suindicati pareri, ritenendo, pertanto, di proporre, l'esclusione della Società Seta dalle operazioni di gara;
- VALUTATA** positivamente dal Responsabile del Procedimento, ing. Rosario Punturiero, la congruità dell'offerta presentata dall'operatore economico, Società TTS S.r.l., secondo in graduatoria, che ha supportato documentalmente la veridicità della propria offerta, per come risulta nella relativa relazione del RUP;
- VISTA** la delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'11 marzo u.s. con la quale è stato deliberato:
- l'esclusione dalla gara dell'operatore economico Società SETA S.r.l. per avere lo stesso illegittimamente modificato "ex post", peraltro, in maniera sostanziale (oltre 1/5 in riduzione), la voce di costo relativa agli oneri di sicurezza aziendale. Quest'ultimo, infatti, è da ritenersi a tutti gli effetti un elemento indefettibile dell' offerta, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 50/2016, che, pertanto, non può risultare suscettibile di modificazione a posteriori al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti e a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro;
 - l'aggiudicazione dell'appalto per lo svolgimento del "Servizio di assistenza tecnica informatica e audio video presso le aule didattiche dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro" alla Società TTS S.r.l. che ha offerto il ribasso del 36,00 % e, pertanto, per l'importo contrattuale di € 644.084,39 oltre I.V.A., di cui € 630.749,93, oltre IVA, per lo svolgimento del servizio ed € 13.334,46 oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
 - il mandato al RUP e al Direttore Generale per l'espletamento degli atti successivi e conseguenti alla presente delibera;



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

- VISTO l'articolo 76, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che statuisce “*Nei termini stabiliti al comma 5 è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti*”.
- VISTO l'articolo 33, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.ms.ii., che prevede “*la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;*
- VISTO in particolare, il comma 7 dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che statuisce “*L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti*”;

DISPONE

Per le motivazioni di cui al preambolo che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

- ART. 1 Si approvano gli atti della Commissione giudicatrice, all'uopo costituita, per l'esame e la valutazione delle offerte presentate dalle Società concorrenti per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e audio-video e di videoconferenza presso le aule didattiche dell'Ateneo, per la durata di due anni.
- ART. 2 Si approva la relazione del Responsabile del Procedimento in merito all'esclusione dalla gara del Concorrente SETA S.r.l. e alla verifica di congruità dell'offerta presentata dalla Società TTS S.r.l.
- ART. 2 Si esclude dalle successive operazioni di gara l'operatore economico Società SETA S.r.l. per avere lo stesso illegittimamente modificato “ex post”, peraltro in maniera sostanziale (oltre 1/5 in riduzione), la voce di costo relativa agli oneri di sicurezza aziendale. Quest'ultimo, infatti, è da ritenersi a tutti gli effetti un elemento indefettibile dell'offerta, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 50/2016, che, pertanto, non può risultare suscettibile di modificazione a posteriori al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti e a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro;



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

- ART. 3 Si aggiudica la procedura di gara per l'affidamento del “*Servizio di assistenza tecnica e audio-video e di videoconferenza presso le aule didattiche dell’Ateneo, per la durata di due anni*” alla Società Tecnica Tecnologia Servizi - TTS S.r.l per l'importo di € 644.084,39, di cui € 13.334,46 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso 36%), oltre IVA come per legge, per la durata di due anni.
- ART. 3 Si subordina l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito positivo della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.
- ART. 4 Si demanda al Responsabile del Procedimento la verifica dei requisiti generali e speciali prescritti dalla *lex specialis* di gara, nonché di tutti gli adempimenti amministrativi necessari;
- ART. 5 Si autorizza l'Area Servizi Finanziari, Economici e Fiscali ad imputare sulla voce COAN CA.04.41.09.03 “*Altre prestazioni e servizi da terzi*” del bilancio vigente la somma di Euro 196.445,74 (IVA inclusa) per l'anno 2021, di Euro 392.891,48 (IVA inclusa) per l'anno 2022 e di Euro 196.445,74 (IVA inclusa) per l'anno 2023, a favore della Società Tecnica Tecnologia Servizi TTS S.r.l - con sede in Via Trav. Catanzaro n. 4 – Zona Industriale Località Difesa - 88050 Caraffa di Catanzaro (CZ) – P.I. 03162870798.
- ART. 6 il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo committente dell'Ateneo nella sezione Amministrazione Trasparenza – Bandi di gara e notificato ai concorrenti, secondo le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- ART. 7 il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 120, del D.Lgs 104/ 2010 s.m.l., è impugnabile dinanzi il Tribunale Amministrativa Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, nel termine di 30 giorni, decorrenti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del D .Lgs. 50/ 2016 s.m.i.

Si acquisisce il presente provvedimento al registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Sigilli